


# Il Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp.att. C.p.c. di ROMA

- ▶ il nuovo art. 179 *ter* disp.att. C.p.c.: differenze con la precedente formulazione e *ratio*
- ▶ Il Comitato di Roma: composizione e regolamento
- ▶ presupposti per la iscrizione e per la conferma
- ▶ sospensione e cancellazione dall'albo



il nuovo art.  
179 ter  
disp.att.  
C.p.c.:ratio e  
differenze con  
la precedente  
formulazione

## RATIO

- Valorizzazione della necessaria alta specializzazione dei PP.DD.
- Condivisione della gestione dell'elenco con gli ordini professionali
- Aggiornamento frequente dell'albo secondo il principio della professionalità e della diligenza

Originaria formulazione di cui alla l. 302/1998 ( la riforma intermedia del 2016 non è mai entrata in vigore):

- Il Pres. del Trib. formava l'elenco con gli elenchi che gli venivano trasmessi dagli ordini professionali, distinti per circondario
- Gli elenchi, formati su mera domanda degli interessati, venivano trasmessi dagli ordini con le schede personali di avvocati e commercialisti ( no notai)
- Cadenza triennale del rinnovo dell'elenco
- Cancellazione semestrale dei professionisti revocati anche in una sola procedura

Nuova formulazione introdotta da art. 4, comma 11 lett. C d.lgs. 149/22

- L'elenco è tenuto dal Pres. del Trib. ma è formato da un Comitato presieduto dal Pres. o da un suo delegato
- È composto da un GE imm. e da un professionista iscritto nell'albo dei tre ordini territoriali che concorrono ad esprimere i professionisti ( avvocati, commercialisti e notai)
- per iscriversi bisogna dimostrare di avere una specifica competenza oggetto di espresso vaglio del Comitato
- Non vi è un termine prestabilito per l'aggiornamento dell'elenco. Sono previsti un termine triennale per la conferma nell'elenco degli iscritti e un termine semestrale per le cancellazioni e/o sospensioni
- Alla revoca si aggiunge anche la sospensione

# Il Comitato di Roma

Composizione: decreto n. 5920 del 17 marzo 2023 del presidente del tribunale ha nominato i componenti: Pres. del. dott.ssa B.Ferramosca, GE dott.ssa M. Iappelli; rappr. COA Avv. P. Voltaggio; rappr. ODCEC Dott. R. Ciccioriccio; rappr. Ord. Notarile Notaio G. Berionne; Segr. dott.ssa L. Crosta

il Comitato si è insediato il 27 marzo 2023

3 riunioni: il 27 marzo, il 17 aprile e l'8 maggio

il Comitato si è dotato di regolamento (delibera dell' 08.05.2023)

Deliberazioni sul significato dei punti dell'art. 179 ter necessitanti di previa interpretazione su tempi e presupposti per la presentazione della domanda di nuova iscrizione e di conferma nell'elenco

in questo momento, approntamento di una piattaforma informatica per la gestione dell'attività del Comitato a partire dalla presentazione della domanda da parte del professionista.

Appena definito e testato il presidente del tribunale darà il via alle operazioni di primo popolamento del nuovo elenco e quindi alla possibilità di presentare le domande da parte degli interessati con un provvedimento che sarà reso noto

Nel frattempo si continuerà ad utilizzare il vecchio elenco che andrà a scadere il 31.12.2023

# Il regolamento del Comitato di Roma

- **Compiti del Comitato:** sovrintende al primo popolamento dell'elenco e al suo periodico aggiornamento, autorizzando, con cadenza semestrale, le nuove iscrizioni e/o le conferme triennali, e, al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
- **Compiti del Presidente:** rappresenta il Comitato; ne convoca e presiede le riunioni - stabilendone l'ordine del giorno, fissando le fasce orarie di trattazione delle pratiche distinte per competenza del componente Professionista e nominando i relatori delle singole pratiche - e ne coordina i lavori; richiede l'acquisizione delle informazioni concernenti il requisito della "condotta morale specchiata"; garantisce il raccordo tra la Cancelleria della sezione IV civile e la Segreteria del Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dai giudici dell'esecuzione ex art. 591 bis, comma 11 c.p.c. a motivo del mancato rispetto dei termini e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita.
- **Convocazioni:** Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di gennaio e luglio per provvedere in ordine: - alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute in tempo utile e che siano complete di tutta la documentazione necessaria entro la data della convocazione semestrale del Comitato; - ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dai giudici dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti nell'elenco.
- **Deliberazioni:** sulle questioni di interesse generale il Comitato è composto da tutti e cinque i suoi componenti e può validamente deliberare quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni e/o conferme, cancellazioni e sospensioni dei singoli professionisti il Comitato è composto dal Presidente, dal componente Giudice e dal componente Professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione e/o la conferma ovvero il professionista sostituito dal giudice dell'esecuzione. Nella composizione ristretta il Comitato può validamente deliberare quando siano presenti tutti e tre i suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

I presupposti per la iscrizione nell'elenco nella interpretazione del Comitato di Roma:  
**la specifica competenza tecnica – le 10 deleghe**


Requisiti	Specificazione
<b>Dieci deleghe svolte</b>	<p><b>Valgono:</b> - le deleghe conferite ante quinquennio con attività svolta anche nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda; - le deleghe per incarichi cessati per chiusura anticipata della procedura esecutiva ovvero per sospensione, purché il professionista dimostri di aver svolto, almeno parzialmente, la seconda fase delle operazioni delegate con l'emissione e la pubblicazione di un avviso di vendita; - nelle procedure "plurilotto", le deleghe svolte per parte dei lotti con approvazione del progetto di distribuzione parziale, salvo revoca ostantiva per i restanti lotti;</p> <p><b>NON Valgono:</b> le deleghe in corso di svolgimento e, quindi, non ancora concluse per nessuno dei lotti oggetto della procedura. <b>RATIO:</b> le "deleghe svolte" sono requisito alternativo alla frequenza dei corsi e per rappresentare un dato certo di esperienza positiva deve necessariamente essere concluso.</p>
<b>Revoca ostantiva</b>	rilevano solo le revoche pronunciate all'esito del procedimento in contraddittorio con il professionista delegato di cui all'art. 591 bis, ultimo comma, vecchia formulazione;

I presupposti per la iscrizione nell'elenco nella interpretazione del Comitato di Roma segue:  
**la specifica competenza tecnica – la partecipazione a scuole o corsi di alta formazione**

REQUISITI	SPECIFICAZIONE
<b>Specifica tipologia degli enti organizzatori</b>	CNF, Consiglio Nazionale ODCEC; Consiglio Nazionale del Notariato, che possono delegare gli Ordini Locali; Associazioni forensi maggiormente rappresentative ex art. 35, comma 1 lett. S L. n. 247/2012 nello settore della delega delle operazioni di vendita Università pubbliche o private
<b>Contenuti</b>	Conformità del corso alle linee guida generali triennali della SSM per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti CNF, Consiglio Nazionale ODCEC; Consiglio Nazionale del Notariato, che possono delegare gli Ordini Locali;
<b>Modalità</b>	La partecipazione deve essere proficua e continuativa superamento con profitto di una prova finale di esame al termine della scuola o del corso
<b>Linee guida SSM + quesiti degli ordini</b>	direttive specifiche su docenti, durata (non meno di 20 ore) e contenuti ( 22 tracce orientative dei contenuti) e metodologia ( lezione frontale con materiale + discussione in aula + laboratori) prova finale ( 50 domande a risposta chiusa per correzione automatica estratte a sorte da 450 quesiti predisposti dai Consigli Nazionali dei tre Ordini; i quesiti Sono stati predisposti i e sono state recentemente pubblicate anche le risposte
<b>Documentazione del corso</b>	la conformità del corso alle linee guida dovrà emergere dall'attestato rilasciato dall'ente organizzatore del corso, con particolare riferimento al numero delle ore del corso, alle modalità di svolgimento e di partecipazione allo stesso e al superamento della prova finale a mezzo somministrazione dei test

I presupposti per la iscrizione nell'elenco nella interpretazione del Comitato di Roma segue: altri requisiti


Requisiti	Specificazione
Condotta morale specchiata	necessità di acquisizione delle informazioni di polizia ex art. 17 disp. att. c.p.c. e l'inserimento, tra i dati obbligatori della domanda, oggetto di autodichiarazione, degli eventuali provvedimenti disciplinari definitivi irrogati dall'Organo disciplinare dell'Ordine di appartenenza
Residenza nel circondario del tribunale	Requisiti alternativi: residenza anagrafica e domicilio professionale, purché il richiedente sia iscritto all'albo professionale locale ( arg. da art. 179 ter, co. 2, disp. att. c.p.c. in punto di composizione del Comitato e dalla disposizione di cui all'art. 559 c.p.c. che prescrive che il custode giudiziario venga nominato tra i professionisti iscritti all'art. 179 ter. cit. quindi implicitamente richiesta al professionista la tendenziale stanzialità territoriale a garanzia della efficienza dello svolgimento dei compiti custodiali);
Per gli avvocati	Necessaria autonomia nella prestazione lavorativa. Quindi non possono fare domanda gli avvocati cc.dd. «stabiliti»
Per i commercialisti	Necessità che il richiedente sia iscritto neòda sezione A dell'albo quindi non possono fare domanda gli Esperti Contabili iscritti nella Sezione B dell'albo



I presupposti per  
la conferma  
della iscrizione  
nell'elenco

<b>Requisiti</b>	<b>Specificazione</b>
Cadenza della conferma	TRIENNALE ( quindi non di immediata applicazione)
Requisiti previsti Competenza tecnica	Mantenimento della competenza tecnica : -Partecipazione a scuole e/o corsi di alta formazione analoghi a quelli della prima iscrizione ma per la conferma è specificata la durata: 60 crediti triennali di cui almeno 15 per ciascun anno. - titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata
Requisiti altri previsti	Certificato del casellario di data non anteriore a 3 mesi dalla domanda  Certificato di iscrizione all'ordine professionale
Requisiti Mantenimento dell'iscrizione e Inesistenza di impedimenti ad esercitare l'ufficio	Tutti quelli necessari per la prima iscrizione





## Presupposti e Procedimento per la Cancellazione/ o sospensione in seguito a revoca

- **Tipologia delle misure sanzionatorie: sospensione fino a un anno e cancellazione dall'elenco**
- **Conseguenze: la sospensione comporta la revoca da tutti gli incarichi in essere; i professionisti cancellati non possono essere reinseriti nel triennio in corso e in quello successivo**
- **Cadenza dei controlli: semestrale**
- **Presupposto per entrambe le misure: una o più revoche delle deleghe da parte del GE in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal GE o degli obblighi derivanti dagli incarichi.**
- **Per la cancellazione: gravi o reiterati inadempimenti**
- **Il Comitato ha deciso di non tassativizzare le singole ipotesi di sospensione e/o cancellazione, pur indicando esemplificativamente, quali ipotesi di gravità rilevanti che giustifichino la cancellazione, la revoca successiva a precedente sospensione nel triennio e la violazione rilevante dei termini di legge per lo svolgimento dei compiti delegati per motivi imputabili al Professionista**
- **Si opererà un esame sistematico delle revoche intervenute e se il Comitato ritiene la esistenza dei presupposti per sosp. e/o canc. deve convocare e sentire l'interessato.**